

REGOLAMENTO (CE) N. 1691/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2627/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽⁴⁾, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata; che tale tasso di conversione agricolo specifico deve essere fissato nel corso del mese successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione;

considerando che in applicazione delle suddette disposizioni occorre stabilire, per la campagna di commercializ-

zazione 1993/1994, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione e, eventualmente, del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione in ciascuna delle monete nazionali dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché dei contributi alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 28 bis dello stesso regolamento, è fissato nell'allegato per la campagna di commercializzazione 1993/1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio* 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

(2) GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 19.

(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.